

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1045)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TURANI, AMIGONI, GIRAUDO, CEMMI, CHABOD, BUSSI, BENEDETTI e SIBILLE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1960

Esercizio delle concessioni minerarie da parte degli Enti locali

ONOREVOLI SENATORI. — Alcuni Comuni e Province, come è noto hanno ottenuto, in virtù delle disposizioni transitorie del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina della ricerca e della coltivazione delle miniere, la concessione perpetua di miniere da parte dello Stato.

Gli Enti locali citati, non essendo peraltro in grado per difficoltà tecniche dei propri uffici e per la loro stessa natura giuridica di poter gestire direttamente in forma economicamente redditizia iniziative tanto complesse, sono stati sempre autorizzati a concedere a terzi l'esercizio delle concessioni mediante contratti di subconcessione.

Tuttavia, la norma dell'articolo 17 del citato regio decreto n. 1443, secondo cui « le miniere possono essere coltivate soltanto da

chi ne abbia avuto la concessione », sembra vietare qualsiasi forma di contratto per lo esercizio e lo sfruttamento delle miniere. Tale opinione è stata suffragata da recenti sentenze della Magistratura, che hanno decretato la nullità dei contratti stipulati dai Comuni.

Appare quindi necessario promuovere una disposizione legislativa atta a chiarire la posizione dei Comuni titolari di concessioni minerarie in riferimento alla facoltà ad essi sempre riconosciuta di assicurare la coltivazione delle miniere mediante contratti di subconcessione.

Il presente disegno di legge si prefigge proprio questo scopo, assicurando agli Enti locali interessati le entrate di cui godono attualmente nel rispetto della loro autonomia.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le Province ed i Comuni titolari di concessioni minerarie sono autorizzati a concedere a terzi, per periodi non superiori a 20 anni, l'esercizio delle concessioni stesse.

Fermi restando i controlli previsti dalla legge comunale e provinciale, i contratti di cui al precedente comma debbono essere consentiti dal Ministero dell'industria e del commercio. Il consenso deve essere richiesto dagli Enti titolari delle concessioni entro il termine perentorio di un mese dalla data di approvazione dei contratti da parte degli organi di controllo.

Il Ministero provvede sulla richiesta di consenso entro tre mesi dalla presentazione della domanda: trascorso detto termine senza che il Ministero stesso si sia espresso, il consenso si intende dato.

Art. 2.

Le norme della presente legge si applicano ai rapporti contrattuali in corso, ferma restando la loro durata. Il consenso del Ministero dell'industria e del commercio deve essere richiesto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.